

Originale



COMUNE DI COGNE
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE COGNE
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. **38**

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2024.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventisei** del mese di **aprile** alle ore sedici e minuti zero nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita come segue la Giunta Comunale:

COGNOME e NOME	PRESENTE
ALLERA Franco - Sindaco	Sì
LAMASTRA Giuseppe Domenico - Vice Sindaco	Sì
CARLESSO Mirko - Assessore	Sì
BIONAZ Deborah - Assessore	Giust.
TRENTO Eleonora - Assessore	Giust.
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	2

Assiste quale Segretario Comunale il Sig. Dott.ssa Emanuela MEZZETTA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ALLERA Franco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2024.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- a legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;
- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 14.04.2011, ed in particolare l’art. 21 (Competenze della Giunta Comunale), comma 2, lett. g) che stabilisce le competenze in merito all’approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;
- il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23 marzo 2017 divenuto esecutivo il 27 marzo 2017;
- il vigente regolamento comunale generale delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23, in data 5 agosto 2020;
- il regolamento comunale per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2016 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/05/2022 e deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/05/2023.

Visti:

- il parere preventivo di regolarità contabile rilasciato da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera B1) del vigente regolamento comunale di contabilità;
- la nota di aggiornamento al DUPS ulteriormente semplificato 2024/2026 e il Bilancio Pluriennale di Previsione 2024/2026 approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 25 gennaio 2024, esecutiva in data 26 gennaio 2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 25 gennaio 2024 recante “Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024/2026 - parte finanziaria - e assegnazione risorse finanziarie ai responsabili di spesa, esecutiva in data 30 gennaio 2024”;

Premesso che:

- l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’entrata in vigore della IUC, imposta unica comunale composta dai seguenti tributi: imposta municipale propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI);

- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI (commi da 639 a 714 con particolare riferimento ai commi da 641 a 668);

Visto il D.Lgs. n. 116/2020 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) entrato in vigore il 1° gennaio 2021 che ha modificato il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, c.d. TUA) con particolare riguardo all'art. 183 (Definizioni) per la nuova definizione di rifiuto urbano, speciale, pericoloso;

Considerato che nella nuova definizione di rifiuti urbani rientrano *“i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies”* che sostituiscono i rifiuti speciali assimilati agli urbani della normativa previgente;

Visto il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15/2022 che testualmente recita: *«A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.»*;

Visto l'art. 1, comma 652, terzo periodo della Legge n. 147/2013 che ha previsto che *«Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per*

cento, e può' altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato I».

Considerato che la deliberazione Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

- a) UR_{1,a} per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a euro 0,10 per utenza per anno;
- b) UR_{2,a} per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi pari a euro 1,50 per utenza per anno;

Preso atto che:

- le componenti perequative citate non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ma dovranno comunque essere aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti dandone separata evidenza;
- le suddette componenti dovranno essere riversate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) sulla base delle somme richieste ai contribuenti (criterio di competenza);

Tenuto conto dei dati economici del PEF MTR 2024 approvati dall'Unité des communes valdôtaines Grand-Paradis con deliberazione n. 1, in data 19 aprile 2024, necessari alla determinazione delle tariffe TARI 2024;

Visto il prospetto del metodo normalizzato TARI predisposto dal Servizio Entrate Locali dell'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con il quale sono state determinate le tariffe TARI 2024 sulla base criteri stabiliti del DPR 27 aprile 1999, n. 158 nel quale vengono riportati i costi fissi e variabili complessivi da coprire con la tariffa, i coefficienti ka, kb, kc e kd nonché i coefficienti per la ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche;

Atteso che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. 214/2011, i Comuni sono tenuti ad inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie di rispettiva competenza al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it di cui all'art. 1, comma 3 del D.lgs. n. 360/1998;

Visto il parere favorevole del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d), della L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

A voti unanimi favorevoli, palesamente espressi da tutti i presenti e votanti;

DELIBERA

1. di prendere atto dei seguenti dati economici del PEF MTR 2024 approvati dall'Unité des communes valdôtaines Grand-Paradis con deliberazione n. 1 in data 19/04//2024, necessari alla determinazione delle tariffe TARI 2024:

- Costi fissi	euro 216.233,55
- Costi variabili	euro 479.889,06
- Costi totali	euro 696.122,61

2. di approvare per l'anno 2024 le tariffe per le utenze domestiche e utenze non domestiche indicate nell'allegato metodo normalizzato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di prendere atto che il gettito stimato della TARI per l'anno 2024 è pari a euro 696.399,39 che garantisce la copertura integrale dei costi;

4. di prendere atto che le entrate previste per le componenti perequative sono stimate in euro 10.500,00 e che pertanto il gettito complessivo della TARI è stimato in euro 706.899,39;

5. di stabilire che gli importi dovuti saranno riscossi in due rate, alle scadenze fissate nell'atto di approvazione della lista di carico;

6. di dare atto che l'esenzioni, le riduzioni e le agevolazioni per l'anno 2024 sono quelle contenute nel regolamento di disciplina della TARI agli articoli 15, 16, 17, 18, 18 bis, 19, 19 bis e 2, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 4, comma 4, relativamente alla distanza dal punto di raccolta più vicino;

7. di provvedere, nella prossima variazione al bilancio di previsione 2024/2026 all'adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa relativi alla TARI 2024 e alla contabilizzazione delle alle esenzioni a carico del comune di cui al punto precedente;

8. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L.

214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2024 e in base a quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

9. di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Entrate Locali dell'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(ALLERA Franco)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Emanuela MEZZETTA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito internet ufficiale di questo Comune il 03/05/2024, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, art. 52 bis, della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i., diventando esecutiva a decorrere dalla data odierna, art. 52 ter della stessa legge.

Cogne, li 03/05/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Emanuela MEZZETTA)